

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3504

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESI, DE CAPUA, ALBA, ZUGNO, LONGONI, DAL CANTON MARIA PIA, ALESSANDRINI, BUZZETTI, DI GIANNANTONIO, MENGOLZI, DEGAN, SPINELLI, BUTTÈ, CAPPUGI, BERSANI, BOSISIO, FRANZO, GALLI, BIMA, DE PONTI, SIMONACCI, BONAITI, CALVETTI, LOMBARDI RUGGERO, FORLANI, FABBRI FRANCESCO, BIAGIONI, BARBACCIA, BELCI, BERTÈ, BIANCHI GERARDO, BIMA, BOLOGNA, CAIAZZA, CANESTRARI, CASSIANI, CAVALLARI NERINO, CAVALLARO NICOLA, CENGARLE, CERVONE, DELL'ANDRO, D'AMBROSIO, DE LEONARDIS, DE MEO, DE ZAN, DOSSETTI, FUSARO, GAGLIARDI, GASCO, LA PENNA, LEONE RAFFAELE, NEGRARI, NUCCI, PENNACCHINI, PITZALIS, QUINTIERI, RADI, REALE GIUSEPPE, RUFFINI, SAVIO EMANUELA, TERRANOVA CORRADO, TOROS, TOZZI CONDIVI, VEDOVATO, VERONESI, BORGHI

Presentata il 17 ottobre 1966

Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro

ONOREVOLI COLLEHGI ! — Come è noto, l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, stabilisce che il consulente del lavoro non può rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi.

Gli atti preparatori di tale legge spiegano che il problema della tenuta dei documenti non veniva risolto, perché era estraneo alla finalità di fondo della legge, diretta a creare un albo nazionale dei consulenti del lavoro e non a regolare attività marginali o indirette, influenti sull'esercizio di quella professione. Anzi, nella seduta del 18 giugno 1964 della XIII Commissione permanente della Camera dei deputati, il relatore, onorevole Russo Spena, affermò che il problema poteva essere rimandato all'epoca in cui una apposita Commissione ministeriale avrebbe svolto il suo lavoro ed avrebbe proposto al Parlamento un sistema organico di riforma che tenesse conto da una parte delle esigenze aziendali e dei consulenti del lavoro, e dall'altra di

quelle pur valide del controllo da parte della Pubblica amministrazione.

Si dovrà infatti, diceva il relatore, pur tener presente che i mezzi tecnici sono oggi tali da poter garantire la esigenza di controllo senza pretendere che i registri siano presso aziende che spesso non hanno possibilità di conservarli, come si è notato per le aziende di trasporto, per i piccoli cantieri edili, per le cave di ghiaia e così via.

Da allora sono passati anni e della Commissione ministeriale non si ha nessuna traccia né il problema viene risolto, mentre esso diventa più acuto quanto più si espande l'attività dell'industria minore, specie nel Mezzogiorno, e quanto più si espande la pratica dell'affidamento delle incombenze previdenziali ai Consulenti del lavoro.

È perciò il caso di risolvere organicamente il problema.

Già nella III Legislatura, alcuni deputati della democrazia cristiana (Lucchesi ed altri) proposero il problema all'attenzione del Parlamento con la proposta n. 2738, le cui consi-

derazioni si intende riprendere e richiamare. Ugualmente fecero il deputato Ceravolo ed altri con la proposta n. 2537. Segno evidente che il problema era sentito allora e si ripresenta oggi con ancora maggiore urgenza.

In proposito bisogna notare subito una singolare anomalia. L'obbligo di tenere nel luogo in cui si esegue il lavoro i documenti relativi ai dipendenti riguardava solo il libro paga e di matricola come dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante il testo unico sugli infortuni sul lavoro. Anzi l'articolo 22 dello stesso decreto concedeva anche delle deroghe per la stessa tenuta dei registri, soprattutto per i lavori di carattere provvisorio o di breve durata e per i quali fossero previsti salari convenzionali.

Il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, relativo alle assicurazioni obbligatorie contro l'invalidità e vecchiaia, addirittura acconsentiva che le tessere fossero affidate alle sedi dell'INPS e comunque non imponeva la loro custodia sul luogo del lavoro.

D'altronde è noto che già la giurisprudenza si sforzava di attenuare questo obbligo di custodia sul luogo di lavoro, assumendo a volte che bastasse la custodia nella sede dell'azienda e non nel luogo materiale del lavoro: la giurisprudenza si contentava cioè che le tessere assicurative fossero nel centro urbano in cui è possibile reperire in ogni momento il titolare dell'azienda, o il suo rappresentante o incaricato, il quale potesse, in qualsiasi momento, esibire a richiesta degli organi di controllo, le tessere assicurative.

Lo strano è che l'estensione dell'obbligo di custodia presso l'azienda è venuta proprio quando si è legiferato sui consulenti del lavoro. Infatti il regolamento approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921 all'articolo 2 elencò i documenti che potevano essere compilati e aggiornati dai consulenti, in forma esemplificativa, indicando i libri matricola e di paga, i libretti di lavoro, i prospetti di paga, le tessere assicurative, i moduli per le denunce. Quindi aggiunse nel 2° comma: « nello svolgimento dell'attività i documenti predetti, a norma delle vigenti disposizioni (quali ?), non possono essere rimossi neanche temporaneamente dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi ». Un tale principio estensivo, è stato ribadito, come abbiamo visto, dall'articolo 5 ultimo comma della legge 12 ottobre 1964, n. 1081.

Strano come si è detto che una tale estensione sia venuta proprio nel momento in cui si riconosceva la funzione sociale dei consulenti del lavoro e si concedeva loro la creazione di un albo capace di garantire una migliore disciplina e serietà di esercizio, da parte di questi professionisti che sono, nella maggior parte dei casi, gli esclusivi redattori dei documenti di lavoro.

Sarebbe stato più logico che proprio alla fede di costoro fosse affidata la soluzione del grosso inconveniente universalmente riconosciuto, ma ritenuto fino ad oggi insuperabile in vista della necessità dei controlli amministrativi.

Con questa proposta di legge ci sforziamo di indicare un mezzo che componga le opposte esigenze e renda possibile la esplicazione normale di una attività professionale, estremamente utile al mondo del lavoro.

È un problema da risolvere, e lo si può fare con tutta semplicità. Ecco perché si confida nella sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le aziende possono tenere presso lo studio del proprio Consulente del Lavoro tutti i documenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Ove usino di tale facoltà esse devono darne comunicazione preventiva agli Ispettorati del lavoro competenti per territorio, che sono autorizzati ad esaminare i documenti presso lo studio del consulente, o a richiederne al consulente stesso la esibizione nel luogo del lavoro.

ART. 2.

I consulenti del lavoro che abbiano avuto l'affidamento dei documenti da parte del datore di lavoro assumono l'obbligo di tenuta e di esibizione che le singole leggi pongono a carico del datore di lavoro e nei limiti dai dati forniti dal datore di lavoro. La trasmissione dei dati da parte del datore di lavoro al proprio consulente sarà fatta con l'elenco la di cui copia, sottoscritta per ricevuta dal consulente, dovrà essere tenuta nel luogo di lavoro, ed esibita ad ogni richiesta della Pubblica amministrazione competente.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, il consulente del lavoro per le azioni ed omissioni violatrici delle leggi sulla tenuta e regolarizzazione dei documenti aziendali, è punito con le stesse pene previste per i datori di lavoro dalle leggi vigenti.